

## FAQ - Quesiti relativi alla compilazione della scheda CG – Costi di gestione e del modulo MDCR del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021 (Assistenza normativa).

### Quesito 1.

#### Compilazione SCHEDA CG - Costi di gestione

Secondo il DPCM 23 dicembre 2020 nella scheda CG – costi di gestione e del modulo MDCR, dovranno essere indicati i costi del Piano Economico Finanziario per come previsto dalla Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019, tuttavia tali costi corrispondono ad una previsione dell'anno 2020 e non ai costi realmente sostenuti.

Come potremmo procedere per inserire i costi reali?

#### **Risposta ISPRA**

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno {a =2020} per il servizio del ciclo integrato devono essere determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) risultanti da fonti contabili obbligatorie - (MTR, comma 2, art. 6).

I costi riconosciuti comprendono tutte le voci sostenute nell'esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificative relative alla sommatoria delle voci di costo operativo, riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti, elencati al comma 3 dell'articolo 6 del MTR.

L'Autorità ha stabilito il tasso di inflazione relativo all'anno a, in base a quanto stabilito dall'art. 6, comma 5 del MTR, nel quale è previsto che: *"Ai fini dell'aggiornamento dei costi di cui al comma 6.3, il tasso di inflazione relativo all'anno a, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (a-1) rispetto a giugno dell'anno successivo, per le annualità 2019 e 2020, è pari a  $I_{2019} = 0,90\%$  e a  $I_{2020} = 1,10\%$ ."*

Per il 2020, pertanto, dovranno essere utilizzati i costi 2018 attualizzati utilizzando i tassi di inflazione indicati.

Pertanto, i costi da inserire nella scheda CG – costi di gestione e nel modulo MDCR, per l'anno 2020, dovranno essere gli stessi del Piano Economico Finanziario 2020 determinato ai sensi dell'appendice 1, allegato A – MTR, deliberazione 443/2019/R/RIF.

### Quesito 2.

#### Compilazione modulo MDCR (Costi di raccolta) e corrispondenza con scheda CG (Costi di Gestione).

Per la compilazione del MODULO MDCR, dato che nei PEF non vi è distinzione dei costi per CER, quali dati devono essere inseriti e quale verifica viene effettuata sulla sua corrispondenza con i costi inseriti nella SCHEDA CG?

#### **Risposta ISPRA**

Al fine di garantire la coerenza con i dati riportati nel PEF 2020, determinato ai sensi dell'appendice 1, allegato A – MTR, deliberazione 443/2019/R/RIF, per l'anno 2020, nella compilazione del MODULO

MDCR, proprio perché nel PEF non vi è distinzione dei costi per singolo CER, il comune (per un singolo gestore) o l'ETC (per più comuni) è tenuto a chiedere al soggetto gestore i dati relativi ai costi effettivamente sostenuti per ogni singola frazione differenziata nell'anno 2018, risultanti da fonti contabili obbligatorie, attualizzati utilizzando i tassi di inflazione di cui all'art. 6, comma 5 del MTR.

La fonte dei dati utilizzata per la scheda CG e per il modulo MDCR è, quindi, la medesima.

Per completezza di informazione, si segnala che, l'Autorità ha stabilito il tasso di inflazione relativo all'anno a, in base a quanto stabilito dall'art. 6, comma 5 del MTR, nel quale è previsto che: *"Ai fini dell'aggiornamento dei costi di cui al comma 6.3, il tasso di inflazione relativo all'anno a, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (a-1) rispetto a giugno dell'anno successivo, per le annualità 2019 e 2020, è pari a  $I_{2019} = 0,90\%$  e a  $I_{2020} = 1,10\%$ ."*

#### Precisazione:

Con la seguente indicazione "il comune (per un singolo gestore) o l'ETC (per più comuni) è tenuto a chiedere al soggetto gestore" ISPRA ha inteso fornire un suggerimento circa la modalità per reperire i dati necessari.

### **Quesito 3.**

#### **Compilazione SCHEDA CG - Valori negativi e decimali**

Nella compilazione della scheda CG (Costi di gestione), dei dati dei costi presenti nell'allegato 1 dell'MTR del PEF ARERA 2020, si riscontra la difficoltà nell'inserimento, in quanto, il sistema non riconosce "valori negativi" e valori in cui sono presenti dei "decimali", quindi questo influisce sul corretto inserimento dei dati. Come comportarsi?

#### **Risposta ISPRA**

La problematica evidenziata è stata superata attraverso l'aggiornamento del software.

### **Quesito 4.**

#### **Casistiche relative alla istanza di superamento limite alla crescita**

Nelle istruzioni del MUD 2021 a pag. 60 del DPCM si prevede il caso in cui sia stata presentata dall'ETC l'istanza di superamento del limite alla crescita. Le istruzioni riportano la seguente dicitura "In caso di non approvazione dell'istanza di cui al punto 4.5 e 4.6 del MTR, la scheda CG va compilata con i valori riclassificati per garantire il rispetto del limite di crescita".

Alla data di compilazione e trasmissione del MUD da parte del soggetto obbligato si possono pertanto verificare quattro casi:

- 1) L'istanza di superamento del limite alla crescita è stata approvata da ARERA;
- 2) L'istanza non è stata ancora valutata da ARERA nel senso che si è ancora in attesa della delibera di approvazione delle tariffe 2020;
- 3) L'istanza è stata respinta da ARERA con specifico provvedimento;

- 4) L'istanza è stata accolta in parte ovvero non tutti corrispettivi oltre al limite alla crescita contenuti nella istanza sono stati considerati ammissibili da ARERA.

Nei casi 1) e 2) i costi da riportare nella scheda CG sono quelli definiti dall'ETC comprensivi dei costi della istanza?

Nei casi invece 3) e 4) i costi da riportare nella scheda CG sono, invece, quelli approvati dalla autorità e non quelli determinati dall'ETC?

### **Risposta ISPRA**

Per quanto concerne le *"Casistiche relative alla istanza di superamento limite alla crescita"* e in particolare i quattro casi che alla data di compilazione del MUD possono verificarsi ovvero:

- 1) L'istanza di superamento del limite alla crescita è stata approvata da ARERA;
- 2) L'istanza non è stata ancora valutata da ARERA nel senso che si è ancora in attesa della delibera di approvazione delle tariffe 2020;
- 3) L'istanza è stata respinta da ARERA con specifico provvedimento;
- 4) L'istanza è stata accolta in parte ovvero non tutti corrispettivi oltre al limite alla crescita contenuti nella istanza sono stati considerati ammissibili da ARERA;

si evidenzia che i costi da riportare nella scheda CG del MUD, relativamente ai casi 1) e 2) sono quelli definiti dall'ETC comprensivi dei costi della istanza come previsto dall'art. 2, comma 17 della LEGGE 14 novembre 1995, n. 481.

Al riguardo si segnala il comma 6.6 dell'articolo 6 della deliberazione ARERA n. 443 del 2019 che riporta *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità (...) si applicano quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ETC"*.

In relazione ai quesiti 3) e 4), i costi da riportare nella scheda CG del MUD sono, invece, quelli approvati dall'Autorità e non quelli determinati dall'ETC.

### **Quesito 5.**

#### **PEF con valori inferiori a quelli risultanti dal MTR (applicazione riduzioni punto 4.5 della Deliberazione n. 443/19)**

Nelle istruzioni del MUD 2021 a pag. 60 del DPCM si prevede il caso in cui l'ETC si avvalga della facoltà di applicare valori inferiori a quelli risultanti dalla applicazione del MTR. Le istruzioni riportano la seguente dicitura *"Nel caso di equilibrio economico finanziario della gestione, in cui l'ETC abbia approvato un valore delle entrate tariffarie inferiore rispetto al valore massimo determinato ai sensi del MTR (art. 4, comma 4.5 deliberazione 443/2019/R/RIF), nella scheda CG devono essere riportati i valori riclassificati come previsto dal comma 1.3 della deliberazione 57/2020/R/RIF."*

Il format previsto per la compilazione del MUD prevede al punto d4) la seguente voce di costo *"detrazioni in caso di equilibrio economico finanziario della gestione"* che risulta essere corrispondere alla voce della appendice 1 del PEF ARERA di cui alla *"detrazioni di cui al comma 4.5 della delibera 443/19"*.

In questa casistica la *"riclassificazione"* richiesta si tradurrà, pertanto, nel compilare la voce d4 utilizzando il valore citato corrispondente appunto alla detrazione di cui al comma 4.5 del 443/19

oppure si dovranno analizzare le voci singole voci di costo che compongono il valore evidenziato nel punto suddetto e si dovranno detrarre dalle singole voci dei costi della scheda CG?

#### **Risposta ISPRA**

In riferimento, poi alla richiesta riguardante il *“PEF con valori inferiori a quelli risultanti dal MTR (applicazione riduzioni punto 4.5 della Deliberazione n. 443/19)”* si evidenzia che:

- alla voce d4), *“detrazioni in caso di equilibrio economico finanziario della gestione”*, deve essere riportato il valore in euro delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF;
- alle singole voci di costo dovranno essere indicate i costi riclassificati.

Si ritiene opportuno, infine, a motivo di rendere evidente il dato relativo ai costi complessivi massimi derivanti dall'applicazione del MTR, di indicare il valore lordo del totale  $\Sigma T$  delle entrate tariffarie.

#### **Quesito 6.**

##### **Compilazione modulo MDCR (Costi di raccolta) – Costi e quantitativi dei rifiuti urbani raccolti.**

Per il MUD Comuni, nel modulo MDCR, i costi e i ricavi da indicare sono quelli riportati nel PEF 2020 (che vi ricordiamo sono relativi all'anno 2018) o devono essere riportati i costi a consuntivo realmente sostenuti nel 2020?

Nel caso si debbano utilizzare i dati del PEF 2020 ci sarà una inevitabile discrasia tra i valori dei costi e i quantitativi riportati nella riga "Quantità totale raccolta" in quanto i valori dei costi desunti dal PEF 2020, essendo riferito ai costi 2018, è espressione di un quantitativo diverso da quello indicato nel MUD corrente?

#### **Risposta ISPRA**

Nel modulo MDCR devono essere inseriti, al pari di quanto accade per la scheda CG, i dati utilizzati per la compilazione del PEF 2020; si tratterà, quindi, dei costi relativi all'anno 2018 secondo le indicazioni previste dall'art. 6 dell'allegato A *“MTR”* della Deliberazione 443/2019/RIF di Arera.

In merito alla seconda parte del quesito, i dati quantitativi (relativi all'anno 2020) e quelli dei costi (relativi all'anno 2018) vengono resi confrontabili attraverso l'aggiornamento cui sono sottoposti le voci dei costi.

#### **Quesito 7.**

##### **Compilazione SCHEDA CG obbligatoria**

La compilazione da parte dei Comuni che devono presentare la dichiarazione MUD della scheda CG relativa ai costi è obbligatoria oppure facoltativa?

#### **Risposta ISPRA**

La compilazione della scheda CG relativa ai costi di gestione è obbligatoria, infatti, il comma 5 dell'articolo 189 del Dlgs 152/2006 prescrive che i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati devono comunicare annualmente, secondo le

modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n.70 (MUD), le informazioni riportate alle lettere da a) a f), tra queste, sono richiesti alla lettera **d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.**

#### **Quesito 8.**

##### **Compilazione SCHEDA CG – inserimento dati PEF**

Nella scheda CG costi sostenuti dall'Ente, vanno indicati quelli relativi al PEF anno 2020 oppure il costo sostenuto dall'Ente nell'anno 2020 ricavato dalle fatture?

##### **Risposta ISPRA**

Secondo il DPCM 23 dicembre 2020 nella scheda CG – costi di gestione e nel modulo MDCR, dovranno essere indicati i costi del Piano Economico Finanziario come previsto dalla Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019.

#### **Quesito 9.**

##### **Compilazione SCHEDA CG – chiarimenti sui concetti di riclassificazione**

Vorrei chiarimenti riguardo ai concetti di:

- Riclassificazione finalizzata al rispetto del limite di crescita
- Riclassificazione per l'applicazione di valore inferiore delle entrate tariffarie massime approvabili.

##### **Risposta ISPRA**

I costi di cui alla scheda CG, in linea generale, sono voci di costo che rispettano il limite di crescita di cui all'art. 4 del MTR.

In caso di non rispetto del limite di crescita, la scheda CG deve essere compilata con le voci di costo che tengono conto della riclassificazione finalizzata al rispetto del limite stesso (voci di costo riclassificate art.4 del MTR).

Tuttavia, nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico finanziario, è contemplata la possibilità del superamento del limite di crescita (art. 4, comma 4.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF). In tal caso la scheda CG va compilata con detti valori solo se approvati da ARERA.

Nel caso di non approvazione dell'istanza di cui ai commi 4.5 e 4.6 del MTR, la scheda CG va compilata con i valori riclassificati per garantire il rispetto del limite di crescita.

Nel caso di equilibrio economico finanziario della gestione, in cui l'ETC abbia approvato un valore delle entrate tariffarie inferiore rispetto al valore massimo determinato ai sensi del MTR (art. 4, comma 4.5 deliberazione 443/2019/R/RIF), nella scheda CG devono essere riportati i valori riclassificati come previsto dal comma 1.3 della deliberazione 57/2020/R/RIF.

#### **Quesito 10.**

##### **Compilazione Modulo MDRC – inserimento per singolo flusso e sanzioni per inerzia**

Vorremmo sapere se è obbligatorio inserire i dati relativi ai costi e ricavi per singolo CER nella scheda MDRC, poiché all'interno del PEF non risultano informazioni inerenti tali costi e ricavi per singolo CER. In ogni caso inserendo solo i quantitativi senza costi e ricavi il sistema non mi segnala alcun errore.

##### **Risposta ISPRA**

In relazione alla compilazione del modulo MDRC, considerato che il PEF come rappresentato nella richiesta "poiché all'interno del PEF non risultano informazioni inerenti tali costi e ricavi per singolo CER" non contiene informazioni puntuali sulle singole frazioni, il soggetto responsabile del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani può chiedere al soggetto gestore i dati relativi ai costi effettivamente sostenuti per ogni singola frazione differenziata nell'anno 2018, risultanti da fonti contabili obbligatorie, aggiornati utilizzando i tassi di inflazione di cui all'art. 6, comma 5 del MTR.

Al riguardo, si fa presente la disposizione dell'articolo 189, comma 5, del Dlgs 152/2006 che prevede: I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n.70 (MUD), le informazioni relative all'anno precedente riportate alle lettere da a) a f), tra queste, sono richiesti alla lettera d) "i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti".

In tale contesto, si evidenzia anche l'art. 258, comma 1, che prevede: "I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro".

#### **Quesito 11.**

##### **Compilazione modulo MDRC – dati non suddivisi per singolo CER**

Si premette che, nel caso di Comuni di piccole dimensioni il dato per singolo CER è di difficile definizione in quanto aggregato, soprattutto nel caso dei costi di raccolta e trasporto. Nello specifico accade che il gestore che si occupa di raccolta e trasporto ha ottenuto l'appalto per più CER e pertanto non si riesce a disaggregare. Un po' più semplice per il costo di trattamento, in quanto fatturato direttamente dal destinatario.

Per i ricavi di fatto non esistono in quanto nella gara per l'affidamento dell'appalto viene previsto che il ricavo è a beneficio del gestore della raccolta, in modo da abbassare il costo dell'affidamento.

Premesso quanto sopra, vista la difficoltà e la conseguente genericità del dato che si può ottenere, si richiede se la mancata presentazione dei moduli MDCR sia soggetta a sanzione per incompleta presentazione del MUD Comune.

#### **Risposta ISPRA**

In merito alla compilazione del modulo MDCR per singolo CER è possibile operare una disaggregazione parametrica (una stima), considerando le quantità in gioco. Esempio: avendo il quantitativo totale di tutti i flussi pari a 100 tonnellate, è possibile suddividere il costo totale per ogni flusso in rapporto alle quantità dei singoli CER (a.e. 3 flussi 40-30-30 tonnellate).

Inoltre, si evidenzia che l'art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede: "I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro".

#### **Quesito 12.**

##### **Compilazione Scheda CG – dati da inserire**

In merito ai costi di gestione dei rifiuti (scheda CG del MUD 2021), chiedo se gli importi da inserire per quanto riguarda i componenti della parte fissa e variabile, sono quelli riclassificati per il rispetto dell'art.3 dell'MTR oppure quelli risultanti dal PEF non riclassificati e se gli importi sono gli stessi da riportare anche nella scheda ORSO.

#### **Risposta ISPRA**

Gli importi da inserire, per quanto concerne la compilazione della parte fissa e variabile della scheda CG del MUD 2021, sono quelli risultanti dalla eventuale riclassificazione finalizzata al rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, di cui all'art. 4 della Deliberazione 443/2019/R/Rif.

In merito ai dati da riportare nella scheda ORSO, si rende noto che non sono di competenza ISPRA.

#### **Quesito 13.**

##### **Compilazione Modulo MDCR – riga a3 (CTR<sub>diff</sub>) e a4 (CRD)**

Dovendo procedere alla compilazione della scheda MDCR, si chiede se i costi da indicare nella riga a3) e nella riga a4) sono relativi ai costi per ogni singolo rifiuto o alla sommatoria di tutti i rifiuti differenziati.

#### **Risposta ISPRA**

In riferimento alla richiesta di chiarimento in oggetto si evidenzia che i dati relativi ai costi di cui alle righe a3 (CTR<sub>diff</sub>) e a4 (CRD) si intendono per singolo codice CER. Si precisa, inoltre, che deve essere compilato un modulo per ogni flusso.

#### **Quesito 14.**

##### **CER 150106 – Imballaggi in materiali misti**

Nel MUD dei Comuni, per il codice EER 15 01 06 (multimateriale), in caso di indicazione del totale riferito a tale codice senza riportare i dati relativi ai singoli materiali selezionati dall'impianto di destinazione, sono previste sanzioni a carico dei Comuni interessati?

##### **Risposta ISPRA**

Come indicato nelle istruzioni alla compilazione del MUD, modulo MDCR: *“nel caso di raccolta multimateriale va compilato un unico modulo MDCR comprensivo dei costi relativi a tutte le frazioni merceologiche contenute nella raccolta multimateriale, riferito al codice 150106”*.

Per ulteriori informazioni si rimanda al link:

<https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/mud-2021>.

#### **Quesito 15.**

##### **Compilazione Scheda CG – valori COI negativi**

Si segnala che l'Ente di validazione del PEF 2020 ha validato un valore negativo relativo alla voce d1) Costi operativi incentivanti fissi.

La motivazione, ricavata dalla Relazione allegata al PEF è la seguente:

*“Come indicato nella Relazione del Comune (Allegato 2), si evidenzia che nella voce COI<sup>EXP</sup><sub>TF</sub> (Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR) è stata inserita la medesima riduzione, di pari importo al dato riportato nella voce CCD corrispondente al costo per il ripristino ambientale della ex discarica riportato nel Bilanci consuntivo 2018 del Comune, ma che dal 2019 non è più presente.”*

In sede di compilazione del MUD 2021, nella pagina relativa ai CG (costi di gestione) alla voce d1) Costi operativi incentivanti fissi, il programma MUD 2021, alla voce di riferimento, non permette l'inserimento di valori negativi.

Si chiede come procedere in merito.

##### **Risposta ISPRA**

Le componenti COI hanno segno necessariamente positivo o nullo, per cui in questo caso si tratta di un'erronea interpretazione del MTR: sono infatti componenti (l'una di costo variabile, l'altra di costo fisso) collegate al riconoscimento dei maggiori oneri connessi al conseguimento di obiettivi specifici di miglioramento della qualità e potenziamento del servizio in termini di perimetro dello stesso.

Eventuali riduzioni di costo legate a miglioramenti della qualità o a incrementi dell'efficienza possono essere valorizzate approvando, per l'anno a, un valore delle entrate tariffarie inferiore a quello risultante dall'applicazione del MTR, anticipando così la valorizzazione di tali minori costi, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 della deliberazione 443/2019/R/RIF. Tale rinuncia ai costi va inserita nella tabella di PEF come “Detrazione ai sensi del comma 4.5 della delibera 443/2019” (voce d4: “detrazioni in caso di equilibrio economico-finanziario della gestione”).

Nel caso specifico si tratta di oneri (cessati) per il ripristino ambientale, ma più in generale, anche se si trattasse di costi, cessati, legati al miglioramento e/o potenziamento del servizio, l'Ente avrebbe dovuto operare in modo identico, ossia valorizzando solo gli eventuali maggiori costi (del

miglioramento e/o potenziamento) nella componente COI, e a sua discrezionalità valorizzare invece i minori costi come “detrazioni in caso di equilibrio economico finanziario della gestione”.